



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA  
BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE  
URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE  
NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO  
(DPCM 30 NOVEMBRE 2021)**

Decreto n.05 del 02/10/2025

Oggetto: conferimento incarico ex art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001, di esperto nel settore delle opere marittime da assegnare alla Struttura di Supporto del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.

Il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, individuato nel Sindaco di Napoli pro tempore, nominato, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3016 del 21 dicembre 2021 e notificato con raccomandata A/R in data 12 gennaio 2022;

**VISTO** l'art. 33 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale come da ultimo modificato dall'art. 41 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 33 del Decreto Legge 133/2014 in base al quale *“Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale”*;

**VISTO** l'articolo 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/11/2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 3016 del 21/12/2021 e notificato con Raccomandata in data 12/01/2022 che definisce la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali;

**VISTO** il richiamato art. 33 del citato Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 che, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede *“la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso*

*indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale [...] La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario”;*

**VISTO** l'art. 3, comma 2, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021 che prevede gli oneri connessi al funzionamento della struttura commissariale nella misura di euro 57.816,00 per l'anno 2021 e di euro 346.896,00 per ciascuno degli anni dal 2022 a 2025;

**VISTO** il comma 11-bis dell'art. 33 del richiamato Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 in base al quale *“Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie”* e gli importi risultano fissati nel limite di 57.816,00 euro per l'anno 2021 e di euro 544.213,00 per euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;

**VISTO** il decreto commissariale n. 3 del 26/01/2022 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario straordinario per il periodo 2022/2025;

**PRESO ATTO** delle economie maturate nelle decorse annualità 2022, 2023 e 2024 derivanti essenzialmente dalla non completa copertura dell'organico previsto anche per cause sopraggiunte, testimoniate dal rendiconto amministrativo di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 123/2011, che alla data del 31/12/2024 presenta una disponibilità di cassa pari ad € 306.898,25;

**VISTO** l'art. 7 denominato *“Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»”* co. 3 del D. L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazione dalla legge del 8 agosto 2025, n. 119, che prevede: *“il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e ((indifferibili)). All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ((e finanziarie disponibili)) a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

**VISTO** il richiamato art. 33 del citato Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 che, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede ... *“Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di ((544.213 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;*

**VISTA** la seduta della cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, del 4 agosto 2025, che ha approvato le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali

prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità;

**CONSIDERATO** che la Struttura Commissariale sta svolgendo, in questa fase complessa, specifiche attività in relazione alla predisposizione delle opere a mare finalizzate agli interventi per AC38 compresa l'individuazione in capo al dirigente Col. CC Attilio Auricchio del ruolo di RUP per l'affidamento al RTI con la società Deme, quale mandataria, del servizio specialistico di bonifica bellica sistematica subacquea. In tal senso, per procedere all'esecuzione degli interventi infrastrutturali indicati è imprescindibile, quale supporto al RUP, il governo del complesso quadro normativo relativo allo specifico settore della navigazione ed alle relative interconnessioni con le competenze specialistiche dell'Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria di Porto, nonché la competenza tecnico professionale in materia di opere marittime;

**CONSIDERATO** che il personale attualmente impegnato presso la Struttura di Supporto del Commissario Straordinario pari a pari a nove unità di cui sette funzionari e due dirigenti, non ha competenze specifiche che riguardino il settore marittimo con particolare riguardo a funzioni professionali e tecniche di opere marittime;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere ad acquisire nella Struttura di Supporto del Commissario Straordinario ed in particolare per una professionalità dalle spiccate capacità professionali e tecniche di opere marittime;

**ACQUISITO** il curriculum professionale dell'Ing. Francesco Lo Schiavo, istruttore direttivo tecnico del Comune di Castellabate (SA);

**VISTO** l'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001 che prevede: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ...”.*

#### **DECRETA**

1. di conferire un incarico ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001 all'Ing. Lo Schiavo Francesco (Napoli 23/03/1972) per la durata di mesi 3 (tre) a far data dal 1° ottobre 2025;
2. di fissare il compenso lordo in euro 1.600,00 mensili onnicomprensivo;

3. di stabilire che la sede di lavoro dovrà essere presso gli uffici della Struttura di Supporto del Commissario Straordinario siti a Napoli in via Diocleziano n. 341 – Porta del Parco;
4. di stabilire che le ore necessarie per lo svolgimento dell'incarico dovranno essere pari a dodici settimanali svolte fuori all'orario di lavoro dell'Ente Comunale di appartenenza;
5. di subordinare l'efficacia della presente nomina all'acquisizione da parte dell'amministrazione di appartenenza del nulla osta allo svolgimento dell'incarico (ex art. 7co. 6 del D. Lgs. 165/2001);
6. la spesa pari complessivamente ad € 4.800,00, trova copertura finanziaria, sul capitolo della contabilità speciale n. 6336 acceso presso la Tesoreria dello Stato;
7. la pubblicazione il presente atto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario per bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio, al fine di soddisfare le esigenze di comunicazione e trasparenza.

Napoli,

Il Commissario Straordinario  
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, é stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005